



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'articolo 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visti la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*" e il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 3 dicembre 2005;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L'Istituto superiore di sanità ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di provvedimento da adottare per l'attuazione del registro nazionale delle strutture autorizzate ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito delle tecniche medesime, previsto dall'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 ed istituito con il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005.

Con tale provvedimento dovrebbero essere disciplinate *"le modalità di raccolta e di conservazione dei dati inseriti nel registro, l'individuazione dei soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e le relative modalità"*.

L'art. 1 del citato decreto 7 ottobre 2005 –in ordine al quale il Garante ha espresso il previsto parere- stabilisce che la finalità del registro è quella di censire le strutture operanti sul territorio nazionale e consentire la trasparenza e pubblicità delle tecniche di procreazione assistita e dei risultati conseguiti, mediante la raccolta di dati identificativi delle strutture autorizzate (art. 1, comma 5, lett. a), d.m.) e di dati anonimi, anche aggregati, relativi agli interessati, elencati in allegato al decreto stesso (art. 1, comma 5, lett. c), d.m.).

In particolare, il decreto prevede che possano essere raccolti, comunicati o diffusi dati relativi alle coppie che accedono alle predette tecniche, agli embrioni e ai nati, purché si tratti di dati anonimi, raccolti anche in forma aggregata, ed eventuali altri dati raccolti in via sperimentale, ma anch'essi solo anonimi (settimo ed ottavo periodo del preambolo, art. 1, commi 3 e 5, lett. c), e all. 2, d.m.).

Il medesimo decreto 7 ottobre 2005 prevede, inoltre, che possano essere raccolte nel registro circoscritte informazioni individuali, relative a soggetti identificati o identificabili, e in particolare i dati relativi alle strutture autorizzate all'applicazione delle predette tecniche, a determinate unità di personale operante presso di esse, necessari al loro censimento, e alle relative autorizzazioni di legge, il cui rilascio è obbligatorio (allegato 1 d.m.).

OSSERVA:

Il provvedimento in esame prevede che l'Istituto superiore di sanità, per realizzare il predetto registro, dovrebbe raccogliere dati secondo due distinte modalità:

- a) una prima modalità, secondo variabili quantitative, con la quale verrebbero richiesti alle strutture i dati aggregati individuati negli allegati 1 e 2 del decreto 7 ottobre 2005: tali dati verrebbero inseriti direttamente dalle strutture autorizzate sul sito Internet dell'Istituto in apposite aree riservate, una volta l'anno;

- b) una seconda modalità, che comporterebbe la raccolta di dati specifici riguardanti informazioni su ciascun trattamento o ciclo di procreazione medicalmente assistita effettuato dalle coppie afferenti ad ogni struttura autorizzata. Le informazioni specifiche raccolte -elencate in un apposito allegato dello schema di provvedimento- riguarderebbero le pazienti trattate in un intero anno, le tecniche applicate in ogni ciclo, i protocolli terapeutici adottati, la storia riproduttiva e le patologie di entrambi i componenti della coppia.

Tale seconda modalità di raccolta di dati da inserire nel registro -dati individuali e diversi da quelli indicati in allegato al decreto 7 ottobre 2005 cui il provvedimento dell'Istituto superiore di sanità intende dare attuazione- non è supportata da un'idonea base normativa e, in particolare, non trova riscontro nel predetto decreto ministeriale. Quest'ultimo, come già evidenziato, consente solo la raccolta di dati anonimi anche in forma aggregata, relativi all'utilizzo delle tecniche di procreazione assistita, nonché di circoscritti dati individuali relativi, in particolare, solo al personale delle strutture e non anche alle coppie che ricorrono alle medesime tecniche.

Pertanto, l'ambito di applicazione dello schema di provvedimento deve essere circoscritto all'utilizzo dei soli dati indicati negli allegati 1 e 2 del decreto 7 ottobre 2005, individuando specifiche modalità di raccolta e di conservazione dei dati nel registro.

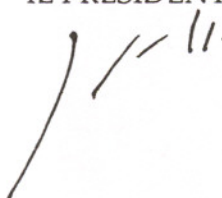
Il Garante esprime, quindi, parere favorevole sullo schema di provvedimento a condizione che il medesimo provvedimento si riferisca al trattamento dei soli dati indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005.

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE:

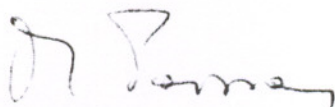
esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento a condizione che esso si riferisca al trattamento dei soli dati indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2005.

Roma, 26 luglio 2006

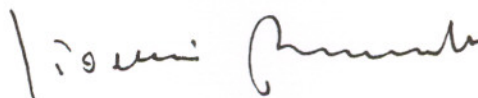
IL PRESIDENTE

A stylized handwritten signature consisting of a long diagonal stroke followed by a shorter one and a small '11' at the end.

IL RELATORE

A handwritten signature that appears to read 'D. Perna'.

IL SEGRETARIO GENERALE

A handwritten signature that appears to read 'Rosario Perna'.